CAMERA DEI DEPUTATI N. 2252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAMMOLA

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Presentata il 21 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In materia di stato giuridico ed avanzamento dei dipendenti militari dello Stato la nostra legislazione si è sviluppata per sovrapposizioni successive e con provvedimenti volti più a sanare difficoltà create da situazioni contingenti che a dare risposte chiare ed eque alle esigenze delle categorie non elitarie di personale. Tale tendenza, probabilmente non voluta ma oggettivamente discriminatoria, ha sempre prevalso anche per l'orientamento degli Stati maggiori di forza armata, sostenuti dall'appoggio determinante dello Stato maggiore della difesa, volti a privilegiare le ragioni dei « corpi » e delle armi cosidette « operative » a scapito di tutte le altre.

Un esempio di questo tipo di comportamento discriminatorio ci viene offerto dalle norme relative alla carriera ed ai sistemi di avanzamento di quei corpi di ufficiali composti in prevalenza, quando non totalmente, da personale proveniente dalla categoria dei sottufficiali, norme che ancor oggi non premiano a sufficienza la professionalità del personale ma tendono ad appiattire gli sviluppi di carriera, per non « turbare » in tal modo la concezione elitaria delle gerarchie militari.

Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti notevoli passi in avanti; esistono peraltro obiettive discriminazioni. La presente proposta di legge mira a cancellare e, nel medesimo tempo, a sanare incongruenze previste dalle norme in vigore dando al personale militare appartenente a quelle benemerite categorie di ufficiali che sono state fino ad oggi trascurate la possibilità di emergere, quando meritevole, ottenendo così di poter aspirare a conse-

guire gli onori, le soddisfazioni personali ed i benefici propri dei gradi di livello più elevato.

La legge 10 maggio 1983, n. 212, ha istituito, nel titolo V, i seguenti ruoli per gli ufficiali in SPE e delle categorie in congedo:

Esercito:

Arma dei carabinieri: ruolo tecnico operativo (R.T.O.);

altre armi e corpi: ruolo tecnico amministrativo (R.T.A.).

Marina:

ruolo del Corpo unico specialisti della marina militare (in questo ruolo sono confluiti gli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo equipaggi militari marittimi, dei ruoli servizi nautici, tecnici macchine, contabili e portuali).

Aeronautica:

ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica.

Guardia di finanza:

ruolo tecnico operativo (R.T.G.).

Ai concorsi, per titoli ed esami, per l'immissione nei ruoli sopraindicati, possono partecipare i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e della Guardia di finanza che abbiano almeno un anno di anzianità nel grado.

Volumi, organici e modalità di avanzamento di carriera (limitati al grado di maggiore e corrispondenti) sono stabiliti nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla medesima legge n. 212 del 1983. Dopo quasi dodici anni dell'approvazione di tale legge sono emerse anomalie e sperequazioni a danno degli ufficiali di queste categorie sia per quanto attiene ai criteri di avanzamento (che è previsto sempre a scelta e mai ad anzianità) che per quanto concerne il trattamento economico.

Grave discriminazione è la collocazione del grado apicale, che per il ruolo in esame è quella di maggiore mentre, per gli ufficiali ex RE (ruolo ad esaurimento) è quello di tenente colonnello. Giova ricordare che il passaggio ad ufficiale con le modalità concorsuali di cui si è detto presuppongono un'adeguata preparazione culturale ed il possesso di professionalità e di indubbie capacità.

Ricordo che gli ufficiali specialisti, oltre al concorso per titoli ed esami, hanno frequentato il corso normale di specialisti, il corso complementare, e quello di perfezionamento nel ruolo di provenienza.

Le sperequazioni economiche si evidenziano all'atto dell'inquadramento stipendiale, nel mancato riconoscimento del servizio militare comunque prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale (anzianità pregressa), ciò in contrasto al dettato di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ed alle sentenze della Corte costituzionale n. 248 del 1989 e n. 105 del 1992.

La pseudo sistemazione amministrativa, che si concretizza con la sola concessione di due scatti ai tenenti e tre ai capitani di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983, avvenuto in seguito all'inquadramento dei marescialli di prima classe al settimo livello retributivo, non ha giovato agli ufficiali in titolo. Infatti l'aumento delle responsabilità e di impiego è premiato con sole 50.000 mensili rispetto ai marescialli e livelli corrispondenti.

Questa proposta di legge, composta di quattro articoli, vuol rendere giustizia a questa categoria di ufficiali.

Con gli articoli 1 e 2 si modificano tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla legge n. 212 del 1983, introducendo per taluni gradi il metodo di avanzamento ad anzianità e prevedendo l'avanzamento a scelta per il grado vertice del ruolo (tenente colonnello); ciò nella considerazione che l'immissione dei sottufficiali nel ruolo degli ufficiali avviene dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed esami. Giova ricordare che gli ufficiali del RE avanzano ad anzianità fino al grado apicale.

Con l'articolo 3 si prolunga a sei anni (uniformandola agli ufficiali di altri corpi e ruoli) la durata dell'ausiliaria degli uffi-

ciali di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983. Viene così ripristinato un diritto di cui gli interessati erano già in possesso nel ruolo precedente e che, per distrazione del legislatore, perdono dopo aver vinto il concorso.

Infine, con l'articolo 4 si sanano le ingiustizie di carattere economico che gli ufficiali di cui trattasi hanno subito sino ad oggi. In particolare per quanto riguarda gli ufficiali del ruolo specialisti dell'aeronautica si prevede la corresponsione delle indennità di volo. È una indennità di cui godono tutti gli altri ufficiali dell'arma azzurra, ivi compresi gli ufficiali di prima nomina, i medici, i GARAT, perfino i cappellani; ma ne beneficia soltanto il 50 per cento circa degli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983 con l'effimera motivazione che tale indennità non era da essi percepita nella categoria di provenienza.

L'indennità di volo non è di nessun aggravio per le spese dello Stato: essa attribuisce solo il diritto al riscatto, a carico dell'interessato, di un terzo del servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono sostituite dalle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 di cui all'allegato A alla presente legge.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dai seguenti:

« L'avanzamento degli ufficiali previsti dall'articolo 53 avviene:

a) ad anzianità, previa valutazione di idoneità da parte della competente commissione ordinaria di avanzamento, per le promozioni da tenente a capitano e da capitano a maggiore e gradi corrispondenti al conseguimento rispettivamente del quarto e del sesto anno di permanenza nel grado;

b) a scelta, per la promozione da maggiore a tenente colonnello e gradi corrispodenti; per tale promozione è ammesso a valutazione un quinto dei maggiori non valutati in ruolo che, alla data del 31 dicembre dell'anno di formazione delle alizuote di valutazione, abbiano conseguito un'anzianità di grado di almeno due anni.

Il numero di ufficiali da promuovere è quello indicato nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla presente legge ».

ART. 3.

1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio sono stabiliti come segue:

a) tenente colonnello e gradi corrispondenti: 61 anni.

b) ufficiali inferiori e subalterni: 60 anni.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza massima nella posizione di ausiliaria è fissata nella durata di sei anni e cessa in ogni caso al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito, per gli ufficiali dei predetti ruoli, al compimento del sessantacinquesimo anno ».

ART. 4.

1. Al momento dell'immissione in ruolo gli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, conservano il livello di stipendio di appartenenza usufruendo altresì di sei scatti biennali.

2. L'indennità di volo compete a tutti gli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

TABELLA D/1 – CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

ESERCITO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI				
Tenente colonnello	—	20	—	—
Maggiore	scelta	75	5	2
Capitano	anzianità	165	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	178	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4
RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI				
Tenente colonnello	—	60	—	—
Maggiore	scelta	225	15	2
Capitano	anzianità	450	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	505	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/2 – CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO DEL CORPO UNICO SPECIALISTI				
Capitano di fregata	—	35	—	—
Capitano di corvetta	scelta	135	9	2
Tenente di vascello	anzianità	270	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di vascello	anzianità	315	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/3 – CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	*Anni di anzianità* minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO UNICO SPECIALISTI				
Tenente colonnello	—	70	—	—
Maggiore	scelta	270	18	2
Capitano	anzianità	570	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	630	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/4 – RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO TECNICO-OPERATIVO				
Tenente colonnello	—	15	—	—
Maggiore	scelta	57	4	2
Capitano	anzianità	118	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	131	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4